**La fiscalità dei funzionari europei**

**SINTESI**

**Adempimenti tributari formali**

* Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi Scadenza 30/11/2022
* Presentazione cartacea della dichiarazione dei redditi Scadenza 30/06/2022

(presso ufficio postale)

**Adempimenti tributari sostanziali**

***Termini di Versamento***

* Saldo Imposte dirette 2021 Scadenza 30/06/2022
* Primo acconto imposte dirette 2022 Scadenza 30/06/2022

Il contribuente ha facoltà di posticipare le scadenze al 22/08/2022 con maggiorazione dello 0,4%

NB: non sono dovuti i tributi il cui debito non eccede i 12,00 euro

* Il saldo 2021 ed il primo acconto 2022 possono essere rateizzati fino ad un massimo di 6 rate mensili:
* Secondo acconto imposte dirette 2022 Scadenza 30/11/2022

**Fattispecie reddituali/patrimoniali ricorrenti**

***Possesso abitazione principale e seconde case a disposizione***

È necessario dichiarare il relativo reddito (es. le eventuali rendite catastali messe a disposizione dall’autorità fiscale estera). Questo reddito non è fiscalmente imponibile.

***Possesso abitazioni locate***

È necessario dichiarare il reddito locativo imponibile secondo la valutazione effettuata dallo stato estero (es. immobili in Belgio la rendita catastale indicizzata assorbe anche il reddito locativo, mentre in Finlandia il canone di locazione è direttamente imponibile, ferma restando la detraibilità delle imposte finlandesi dall’Irpef).

Qualora nello stato estero il reddito locativo sia esente, in Italia sarà tassato il canone estero previa detrazione del 15% del canone quale deduzione forfettaria delle spese

***Possesso di depositi bancari, dossier titoli e altre attività finanziarie estere***

I relativi redditi di capitale sono imponibili in Italia.

Gli interessi attivi di conto corrente o derivanti da conti di deposito/risparmio sono imponibili in misura pari al 26% salvo opzione per la tassazione ordinaria (è il caso in cui l’aliquota marginale irpef, comprese le addizionali, sia inferiore al 26%)

Gli interessi su obbligazioni estere, i dividendi su azioni e altri proventi comunque finanziari, sono imponibili per il rispettivo importo lordo nella misura del 26%, senza facoltà di poter opzionare per la tassazione ordinaria IRPEF.

Diversamente i proventi di capitale (capital gain su trading) su azioni, fondi comuni e altri prodotti finanziari scontano l’imposta sostitutiva del 26% sulla sola plusvalenza, quale differenza tra il prezzo di vendita/rimborso e il valore di carico (prezzo di acquisto o sottoscrizione).

**La tassazione patrimoniale**

***IVAFE***

Si tratta di un’imposta patrimoniale la cui disciplina è di fatto mutuata da quella dell’imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia.

Presupposto dell’imposta è il possesso di attività finanziarie detenute all’estero.

La base imponibile è il valore di quotazione dell’attività finanziaria al 31/12, ovvero in mancanza il valore nominale, ovvero in mancanza il valore di rimborso.

Sui predetti valori l’aliquota va commisurata al 2 per mille.

Per le giacenze su conti correnti e libretti di risparmio l’imposta è dovuta in misura fissa (euro 34,20) laddove la giacenza media nell’anno superi euro 5.000,00.

***IVIE***

Si tratta di un’imposta patrimoniale la cui disciplina ricalca in parte quella dell’IMU.

Presupposto dell’imposta è il possesso fabbricati all’estero.

La base imponibile è il costo di acquisto o di costruzione. Per gli immobili situati nei Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo si assume il valore catastale, in mancanza di questo il costo di acquisto o costruzione, ovvero in assenza di questi il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è ubicato l’immobile.

L’aliquota è pari a:

* 0,40% per l’immobile e relative pertinenze adibiti ad abitazione principale, qualora il fabbricato sia classificabile nelle categorie catastali A/1 - abitazioni signorili, A/8 - ville, A/9 - castelli e palazzi di eminente pregio (c.d. fabbricati di lusso)
* 0,76% per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale.

Per quanto sopra le abitazioni principali e relative pertinenze non riconducibili ai c.d. fabbricati di lusso sono esenti da IMU.